



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 10/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente stipulava nel 2009 per il tramite della finanziaria convenuta, mandataria dell'istituto finanziatore, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (contratto A), che estingueva nel febbraio 2012. Al momento dell'estinzione venivano restituite "commissioni di intermediazione" per € 52,50 e la compagnia di assicurazione rimborsava la somma di € 150,52 per le spese di polizza. L'estinzione avveniva mediante la stipula di un nuovo contratto (contratto B) sempre con l'intervento della finanziaria resistente. In merito ai contratti di cui sopra il ricorrente avviava una copiosa serie di reclami (sul contratto A, reclami del 9.1.2013 e del 22.3.2013; sul contratto B, reclamo del 26.3.2013) e da ultimo, con lettera dell'11.4.2013 formulava all'intermediario le seguenti richieste:

- per il contratto A – estinto nel 2012 – chiedeva il rimborso della quota parte delle commissioni bancarie e di intermediazione (per € 585,05) e una ulteriore quota degli oneri assicurativi per il periodo non goduto, che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quantificava complessivamente in € 1060,25, oltre ad € 200 per “danni morali, interessi, spese...”;

- per il contratto B - eccepiva la nullità della clausola contrattuale riferita alle commissioni di intermediazione “per la violazione delle diverse leggi in tema di trasparenza.. buona fede...mediazione usuraria..” e chiedeva il rimborso di € 6.278,49, oltre € 3.000 per “danni morali, interessi, spese...”.

Non avendo ottenuto soddisfazione dall’intermediario, il ricorrente si è quindi rivolto all’Arbitro formulando le stesse richieste di cui sopra.

Nelle sue deduzioni, l’intermediario ribadisce quanto già sostenuto in sede di risposta ai reclami, precisando:

- quanto al contratto A, che: i) il contratto non prevedeva in caso di estinzione anticipata alcun rimborso; ii) le “commissioni bancarie” per loro natura non sono spese ripetibili in quanto riferite alla fase preliminare del contratto; iii) le commissioni di intermediazione sono state rimborsate, pur non sussistendone il diritto a termini di contratto, per € 52,50, ottenuti moltiplicando il costo sostenuto per la gestione delle rate (€ 1,50) per il numero delle rate a scadere; iv) per gli oneri assicurativi la finanziaria ha interessato la compagnia di assicurazione;
- con riguardo al finanziamento B – stipulato nel 2012 ed ancora in essere – che la documentazione contrattuale regolarmente sottoscritta presentava chiaramente gli oneri addebitati. Allega a conferma la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza (Foglio informativo, Documento di sintesi, avviso di trasparenza, copia del contratto) sottoscritta dal ricorrente al momento della stipula.

Chiede pertanto il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto, per il finanziamento A, l’esatta determinazione degli oneri ripetibili a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, mentre per il finanziamento B viene chiesta una valutazione della validità della clausola relativa



alla misura degli oneri di intermediazione applicati per la concessione del finanziamento.

In proposito è noto che l'art. 125-sexies del TUB, nell'ambito della disciplina del credito al consumo, in cui rientrano i contratti della specie, stabilisce che in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti "il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Fra i costi indicati dalla norma rientrano a pieno titolo le commissioni corrisposte dalla clientela a remunerazione dell'attività svolta dai soggetti (mediatore, mandatario, istituto finanziatore) che a vario titolo intervengono nelle operazioni. Per esse assume quindi valore determinante la distinzione fra commissioni a fronte di prestazioni puntuali e non ripetitive (c.d. commissioni up front) e quelle relative ad attività da svolgere durante l'intera vita del rapporto (c.d. commissioni recurring), giacché solo di queste seconde, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, è possibile ottenere il rimborso per la parte non maturata. Per tale ragione, oltre che in vista di una maggiore trasparenza dei costi fatti gravare sulla clientela, le norme secondarie della Banca d'Italia hanno in più occasioni posto l'accento sulla necessità di tenere distinte le due componenti delle commissioni applicate (v. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011). L'inerenza delle spese assicurative ai costi del finanziamento da rimborsare trova invece riscontro nel legame esistente fra contratto di credito e polizza assicurativa (obbligatoria per legge ex art. 54 d.p.r. n. 180/1950), che, nelle intenzioni delle parti, concorrono unitariamente alla realizzazione del risultato economico della concessione del credito al sovvenuto. Il collegamento dei contratti, "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645), comporta poi che le vicende relative a ciascuno dei rapporti si riflettano sull'altro, per cui una volta estinto il rapporto di finanziamento quello assicurativo rimane privo di causa. È da aggiungere infine che la disciplina di cui sopra riveste carattere tassativo e, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, può essere derogata solo in senso più favorevole al cliente.

Alla luce di tale disciplina occorre quindi valutare il merito delle domande formulate dal ricorrente.



II. Con riguardo al finanziamento estinto anticipatamente (finanziamento A), l'intermediario dichiara che la disciplina contrattuale (art. 14) e il documento di sintesi (art. 6) per il caso di adempimento anticipato non prevedevano alcun ristoro di commissioni ma che comunque si è determinato, a seguito di una nuova politica commerciale, a riconoscere ai clienti anche per i contratti sottoscritti anteriormente il rimborso pro quota delle commissioni incassate per l'amministrazione del prestito. Nel conteggio di estinzione tale rimborso è stato quantificato in € 52,50. Quanto agli altri costi sostenuti dal ricorrente all'accensione del finanziamento, l'intermediario fa presente di aver interessato l'istituto mutuante e l'impresa assicuratrice e di non ritenere rimborsabili "gli altri oneri" in quanto "maturati per intero". Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta poi che la compagnia di assicurazione ha effettuato un rimborso di € 150,52, presumibilmente riferito al rischio impiego, e che la garanzia relativa al rischio vita è stata mantenuta a beneficio degli eredi.

Tale modo di procedere, ad avviso del Collegio, non appare conforme alla disciplina sopra richiamata. Infatti, il contratto fatto sottoscrivere al ricorrente, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, escludeva in via di principio il rimborso delle commissioni corrisposte e tale previsione già si poneva in contrasto con l'art. 125, comma 2, del TUB vigente all'epoca della conclusione del contratto, che poneva gli stessi obblighi sanciti dall'art. 125-sexies subentrato in sua sostituzione. Inoltre, nel contratto non era data alcuna evidenza della composizione (up front e recurring) delle voci di costo addebitate a titolo di commissioni, come richiesto dalla normativa secondaria della Banca d'Italia, e ciò non consente ora di valutare la congruità dei rimborsi disposti dall'intermediario né di escludere la ripetibilità pro quota degli "altri oneri" che l'intermediario dichiara afferenti a prestazioni già interamente esaurite.

Tanto premesso va anche rilevato che il Collegio, stante l'assenza nel procedimento della società erogatrice del finanziamento, nel cui nome ha operato l'intermediario resistente, non può pronunciarsi sulla validità delle clausole citate né disporre in ordine alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. La tutela delle ragioni del ricorrente può tuttavia essere realizzata attraverso il riscontro della condotta tenuta dalla parte resistente nella conclusione del contratto a cui ha partecipato come mandataria, in modo da verificare se la stessa sia stata rispettosa degli obblighi di correttezza e buona fede e di tutela degli



interessi della controparte sanciti dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ.. Invero, la partecipazione alle trattative, anche da parte di soggetti diversi da quelli che in caso di conclusione del contratto sono destinati a rimanere da esso vincolati, è sufficiente a giustificare l'applicazione delle regole di diligenza, correttezza e buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi degli altri partecipanti possano essere pregiudicati da comportamenti scorretti, o anche solo negligenti (Cass. 27 settembre 1995, n. 10235). Ora, per quanto già esposto, non può certo ritenersi che nel caso all'esame i menzionati canoni siano stati rispettati. Il ricorrente è stato infatti indotto a concludere un contratto che, proprio con riferimento all'estinzione anticipata, stabiliva condizioni più onerose di quelle tassativamente previste dalla normativa vigente, né tale illegittimità può ritenersi sanata dai rimborsi spontaneamente disposti dall'intermediario di cui, come pure ricordato, non è possibile verificare la congruità.

Il Collegio ritiene pertanto che il comportamento della resistente sia stato illegittimo e, come in casi analoghi già decisi (v. dec. n. 962 del 30 marzo 2012; dec. n. 1662 del 27 marzo 2013), che ricorrano le condizioni per una sua condanna al risarcimento dei danni a favore del ricorrente. Il pregiudizio da questi subito va ragguagliato alle maggiori somme versate in sede di estinzione anticipata del finanziamento corrispondenti agli oneri ripetibili che dovevano essere rimborsati dall'intermediario e che Il ricorrente quantifica nell'importo di € 1.060,25, di cui € 585,04 per commissioni ed € 475,20 per oneri assicurativi, senza chiarirne le modalità di calcolo.

Secondo i criteri adottati dal Collegio, l'importo delle commissioni da riconoscere a tale titolo va determinato con un metodo di calcolo proporzionale *ratione temporis*, escludendo le commissioni pagate anticipatamente relative a prestazioni già esaurite e perciò non ripetibili e sottraendo le somme già riconosciute a titolo di ristorni nel conteggio di estinzione. Qualora poi, come nel caso delle "commissioni finanziarie" di pertinenza della finanziaria resistente, non sia possibile una chiara identificazione della componente *up front*, la determinazione del costo *pro-rata* deve essere effettuata prendendo a base del calcolo l'intero importo delle commissioni (v. in tal senso, dec. n. 1979 del 8 giugno 2012). Nel caso in esame, tenuto conto che all'atto dell'estinzione anticipata residuavano 35 rate delle 72 previste dal piano di ammortamento e che



le “commissioni bancarie” trattenute dall’istituto mutuante appaiono irripetibili in quanto, secondo il foglio informativo, “costituiscono le somme recuperate dall’istituto di credito cessionario/delegatario per l’esame della documentazione, l’elaborazione del preventivo, la deliberazione e la successiva erogazione” e che alla resistente sono state versate commissioni per € 493,49, si ottiene il seguente risultato: $493,49/72 = 6,85$ (costo pro-rata) $\times 35 = 239,75$ (commissioni da rimborsare) $- 52,50$ (commissioni già rimborsate) = € 187,25 (importo da riconoscere al ricorrente).

Analoghe considerazioni sono possibili con riguardo alle spese assicurative, dovendosi escludere, in assenza dell’espressione di una specifica volontà in tal senso da parte del ricorrente, che la copertura prosegua a favore degli eredi, come preteso dalla compagnia di assicurazione. Per tali spese, a fronte di un importo pro-rata di 16,71 ($1.203,52/72$) e di un ristoro già ottenuto di € 150,52, l’importo da rimborsare risulta pari a € 434,33 ($16,71 \times 35 = 584,85 - 150,52$).

Complessivamente quindi al ricorrente, per il finanziamento A, dovrà essere riconosciuto dall’intermediario convenuto, a titolo di risarcimento del danno arrecato, l’importo di € 621,58.

III. Anche per il finanziamento in essere (finanziamento B) il Collegio, per la già rilevata assenza nel giudizio dell’intermediario contraente con il quale instaurare il contraddittorio, non può pronunciarsi sulla domanda di nullità della clausola riferita alle commissioni di intermediazione trattenute al momento della stipula del contratto. È però possibile, anche in questo caso, sottoporre a scrutinio il comportamento della finanziaria/mandataria nella fase di stipula del contratto onde accertare una sua eventuale responsabilità precontrattuale.

Il ricorrente contesta la clausola sotto un duplice profilo: ritiene che le commissioni in essa previste siano troppo onerose (parla di “mediazione usuraria”) e ne denuncia la mancanza di trasparenza per indeterminatezza dei costi e delle prestazioni che le stesse sono chiamate a remunerare. La finanziaria si difende asserendo di aver puntualmente osservato la normativa di trasparenza sicché la clausola risulta “regolarmente pattuita”.



Osserva il Collegio che le commissioni di intermediazione addebitate ammontano complessivamente ad € 6.278,49 con una incidenza sul totale finanziato pari al 27,99%. Come indicato dalla finanziaria, in esse sono state incluse spese di mediazione per € 2.130,66, pari al 9,5% del montante totale; il restante importo di € 4.147,73, pari al 18,49% del capitale finanziato, corrisponde alle commissioni direttamente percepite dalla mandataria.

La rilevanza, in termini sia assoluti che relativi, di tali importi rende necessaria una verifica della loro congruità rispetto alle prestazioni effettivamente rese dai soggetti che ne hanno beneficiato, in quanto l'applicazione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli e ingiustificate configura una violazione dei principi di correttezza e buona fede cui devono uniformarsi gli intermediari nei rapporti con la clientela e può integrare un'ipotesi di attribuzione patrimoniale in difetto di causa con effetti sulla validità stessa delle relative pattuizioni (v. dec. n. 4029/2013; dec. n. 4568/2013).

In proposito, per quanto riguarda le commissioni di mediazione applicate, non può essere trascurato che esse risultano percentualmente di valore doppio rispetto alla media delle commissioni percepite nello stesso periodo dai mediatori, rilevata dalla Banca d'Italia nella misura 4,84% (v. Banca d'Italia, Comunicato Stampa del 23 dicembre 2011 relativo ai "Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 108/1996 – Periodo di applicazione dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012"). Inoltre, l'intervento di un mediatore nella conclusione dell'operazione non è neppure menzionata nei moduli di contratto, nei quali è solo previsto in termini assolutamente generici, all'art. 5 rubricato "Costo totale del credito", che nelle commissioni di intermediazione sono comprese "c) le provvigioni dovute, per attività professionale prestata per conto del cedente e connessa al perfezionamento del contratto, a intermediari convenzionati o agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi qualora intervenuti". Lo stesso ricorrente, nel reclamo del 22.3.2013, mostra di non ricordare esattamente le attività svolte dal mediatore e comunque non esita a minimizzarne l'intervento.

Analoghe considerazioni sono possibili con riferimento alle commissioni di intermediazione, disciplinate in termini altrettanto generici nello stesso art. 5 del contratto; per esse non è quindi possibile avere alcuna indicazione circa le attività rispetto alle quali si pongono in rapporto di corrispettività, come richiesto dalla normativa richiamata all'inizio.



La mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali e l'obiettiva onerosità delle stesse inducono quindi a ritenere che anche nella conclusione del contratto in esame la condotta tenuta dall'intermediario risulti censurabile ex art. 1337 cod. civ. perché contraria ai principi di correttezza e buona fede e di protezione delle ragioni della controparte con conseguente assunzione di responsabilità per i danni arrecati. In mancanza di più precisi elementi di quantificazione del danno da risarcire, la misura dello stesso può essere determinata ragguagliando alla media di mercato sopra indicata l'importo delle commissioni addebitate per spese di mediazione e riducendo, in termini equitativi, del 50% l'importo residuo delle commissioni addebitate, di pertinenza della finanziaria resistente, sicché, sulla base dei seguenti calcoli: $2.130,66 - 4,84\% \text{ di } 22.428,00 = 2.130,66 - 1.085,51 = € 1.045,15$ (commissioni di mediazione da rimborsare); $6.278,49 - 2.130,66/2 = € 2.073,91$ (commissioni finanziarie da rimborsare), l'intermediario, per il finanziamento B, sarà tenuto a risarcire il ricorrente per l'importo di € 3.119,06.

IV. Per quanto attiene poi alle domande di risarcimento dei danni formulate dal ricorrente, per un importo complessivo di € 3.200, il Collegio, in assenza di più specifici elementi di prova che ne consentano la risarcibilità ex art. 2697 cod. civ., ritiene ammissibile il ristoro del solo pregiudizio subito per il dispendio di tempo e di energie sopportato per gestire il contenzioso con l'intermediario, che liquida, in misura equitativa, nell'importo di € 350,00.

V. In conclusione, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo complessivo di € 4.090,56 (quattromilanovanta/56). Versandosi in tema di responsabilità extracontrattuale, le somme di cui sopra andranno maggiorate della svalutazione monetaria, calcolata sulla base dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dalla data di estinzione del finanziamento. Andranno inoltre applicati gli interessi, nella misura legale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno dalla data del reclamo (11.4.2013) e fino all'effettivo pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE